

DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO RILASCIATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DI ASSEGNI FORMATIVI IN ATTUAZIONE DEGLI INVITI DI CUI ALLE DGR NN.1354 E 1355/2012.

1. OGGETTO DEL CONTROLLO

L'ambito del controllo deve essere esteso alle sole dichiarazioni sostitutive considerate rilevanti ai fini del procedimento, ossia alle dichiarazioni sostitutive contenenti asserzioni che l'Amministrazione ha positivamente valutato per l'attribuzione di un beneficio a favore del soggetto dichiarante.

2. ERRORE EVIDENTE - ERRORE IRRILEVANTE

Si potranno verificare casi in cui le dichiarazioni sostitutive risultino contenere meri errori. L'errore è evidente se risulta riconoscibile dal tenore stesso della dichiarazione ovvero dal contenuto complessivo dell'istanza o del documento nel quale la dichiarazione stessa è stata resa.

In tal caso si procederà - d'ufficio e sulla base delle risultanze della verifica effettuata - alla rettifica dell'errore riscontrato.

E' da considerarsi irrilevante l'errore che in concreto è privo di qualsiasi incidenza sul conseguimento del beneficio.

3. TIPOLOGIA DI CONTROLLI

Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 individua due tipologie di controlli:

- Controllo puntuale (cioè su singole dichiarazioni) laddove sussistano "ragionevoli dubbi" sulla veridicità dei contenuti delle medesime;

Sono oggetto di controllo puntuale le dichiarazioni sostitutive in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità del loro contenuto o siano riscontrabili rilevanti elementi di incoerenza o si ritiene contengano elementi di incertezza o di contraddittorietà anche sulla base di informazioni differenti raccolte per situazioni analoghe.

- Controllo a campione (cioè su una percentuale predeterminata di dichiarazioni sostitutive) attuato in base alle modalità ed i criteri stabiliti dall'Amministrazione precedente.

Sono oggetto di controllo a campione almeno il 30% delle dichiarazioni sostitutive presentate (nel conteggio non devono essere ricomprese le dichiarazioni sostitutive oggetto di controllo puntuale, né le dichiarazioni che siano già state oggetto di verifica nell'ambito di altre procedure).

Il numero delle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoposte al controllo puntuale non potrà in ogni caso essere computato al fine del raggiungimento della percentuale prevista per il controllo a campione.

4. TEMPI DEI CONTROLLI

I controlli sulle dichiarazioni devono essere effettuati entro 15 giorni dalla scadenza temporale mensile stabilita come criterio per individuare le dichiarazioni sostitutive sottoposte a controllo.

5. AMPIEZZA DEL CONTROLLO

Sono sottoposte a controllo il 30% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative alla verifica del possesso dei requisiti fissati dalle DGR nn.1354 e 1355/2012.

In particolare, i controlli sulle dichiarazioni pervenute saranno effettuati con cadenza quindicinale, considerando come giorni di riferimento il 1° e il 15° di ogni mese, compresi quelli successivi alle scadenze previste dai già menzionati Inviti.

Qualora il numero delle dichiarazioni sostitutive presentate ed inerenti una sola procedura sia tale che l'applicazione della suddetta percentuale generi numeri decimali inferiori ad 1, il relativo controllo avrà ad oggetto una dichiarazione.

6. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL CAMPIONE

Il campione verrà individuato utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile al sito internet della regione Emilia Romagna [http://www.regione.emilia-](http://www.regione.emilia-romagna.it)

romagna.it/sin_info/generatore inserendo i valori richiesti come di seguito precisato:

- Valore minimo: sempre 1
- Valore massimo: numero delle istanze presentate
- Numeri da generare: indicare la percentuale prevista per il controllo (30%)
- Seme generatore: il giorno (nella forma AAAAMMGG) quindicinale di riferimento per il controllo, come specificato al precedente punto 5.

Le istanze saranno numerate progressivamente in base alla data di arrivo e saranno sottoposte al controllo quelle che sono collocate nelle posizioni corrispondenti ai numeri generati.

7. ADEMPIMENTI

In riferimento alle operazioni di verifica, si precisa quanto segue.

a) Il Servizio deve individuare i dati:

- per i quali è possibile procedere d'ufficio al confronto con informazioni già in possesso dell'Amministrazione;
- per i quali è necessario un riscontro con informazioni detenute da altri soggetti, privati o pubblici;

b) qualora la verifica avesse per destinatario un soggetto privato e per oggetto dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non certificabile o attestabile da un soggetto pubblico, si dovrà procedere in primo luogo al riscontro con i dati nella disponibilità di Soggetti pubblici e solo successivamente - ove i primi non risultassero sufficienti per la verifica - si dovranno consultare le informazioni detenute da Soggetti privati;

c) come previsto nella normativa di settore, al fine di salvaguardare la tempestività ed immediatezza della verifica, lo scambio delle informazioni relative alle operazioni di controllo, pur dovendo essere documentato con atto scritto, dovrà essere caratterizzato da un ampio utilizzo degli strumenti telematici, incluse le comunicazioni via fax e posta elettronica;

8. OPERATORE DI PROCEDIMENTO

Le operazioni di controllo sono effettuate dai collaboratori preposti al settore competente ad acquisire la documentazione.

9. RELAZIONE FINALE

Al termine della procedura di controllo gli operatori di procedimento predispongono una relazione di sintesi sull'attività svolta e sugli esiti conseguenti.

10. INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI

L'informazione agli interessati in ordine ai criteri di effettuazione dei controlli è garantita dalla pubblicità del presente atto.

Qualora in esito al controllo emergessero divergenze con quanto dichiarato si provvederà ad informare i soggetti interessati, assegnando loro un termine di 20 giorni, per fornire chiarimenti o presentare osservazioni. Decorso detto termine si procederà agli atti di conseguenza.